



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE RICOSTRUZIONE POST SISMA PATRIMONIO E TERRITORIO

Ufficio RICOSTRUZIONE 2016

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 22 DEL 18-06-2019

Reg. generale n. 327 del 18-06-2019

Oggetto: SMONTAGGIO E RESTITUZIONE TENSOSTRUTTURA AD USO CULTO A CHIESANUOVA DI TREIA. RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- nelle date del 24/08/2016 alle ore 3:36, del 26/10/2016 alle ore 19:11 e alle ore 21:15, e del 30/10/2016 alle ore 7:40, si sono verificati eventi sismici di particolare intensità, ultimo magnitudo 6.5, che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed ai quali sono seguite numerose scosse successive;
- con ordinanza sindacale n. 364/503 del 06/12/2016 veniva dichiarata l'inagibilità temporanea della Chiesa dei Santi Vito e Patrizio in seguito a sopralluogo dei tecnici comunali e veniva disposto il posizionamento di una tensostruttura nell'area di pertinenza dell'oratorio di Chiesanuova di Treia;
- il Comune ha provveduto all'affidamento in somma urgenza dei lavori di realizzazione di tutte le opere necessarie all'istallazione della tensostruttura – quali sistemazione ed asfaltatura del piazzale adiacente alla struttura, montaggio e lavaggio della stessa, realizzazione di impianto e collegamento elettrico della struttura, montaggio plafoniere – e che gli stessi sono stati completati in data 10/01/2017;
- la struttura, fornita dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, è stata installata dal Battaglione San Marco nel mese di dicembre 2016;

CONSIDERATO che con ordinanza commissariale n. 36/80 del 21/05/2016, in seguito a dichiarazione di raggiunta piena agibilità dell'edificio e di sussistenza delle condizioni necessarie a garantire la riapertura al pubblico dell'edificio di culto, veniva revocata l'ordinanza sindacale n. 364/503 del 06/12/2016 di inagibilità temporanea della Chiesa dei Santi Vito e Patrizio e si demandava al VII Settore *“Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio”* il compimento di tutte le operazioni necessarie per consentire lo smontaggio della tensostruttura a cura e spese del Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile;

CONSIDERATO che il VII Settore ha immediatamente provveduto a contattare il Dipartimento nazionale protezione civile al fine di metterlo a conoscenza della necessità sopraggiunta e concordare la data per effettuare le operazioni di smontaggio e ritiro della struttura;

PRESO ATTO del fatto che le attività di smontaggio inizieranno alle ore 09:00 del 19/06/2019 e si concluderanno nella mattinata del 20/06/2019;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere nell'immediato al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero alla rimozione di:

1. cavo elettrico di alimentazione,
 2. cavi di messa a terra,
 3. plafoniere,
 4. alimentazione riscaldamento,
- posti a servizio della tensostruttura di Chiesanuova di Treia;

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti*

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTI:

- l'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che dispone: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”*;
- l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dalla Legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA;

CONSIDERATO che, vista l'urgenza dell'adempimento, è stata interpellata la ditta Sileoni Impianti s.r.l. di Treia, che si è resa immediatamente disponibile allo svolgimento del servizio richiesto, di cui ai paragrafi precedenti;

VISTO il preventivo di spesa della ditta Sileoni Impianti s.r.l. di Treia, agli atti dell'ufficio, riguardante il servizio di *“rimozione cavo alimentazione tendone, plafoniere tendone, alimentazione riscaldamento, cavi messa a terra struttura presso la Chiesa”*, dell'importo di € 350,00 IVA esclusa (22%), per totali € 427,00;

RITENUTO di dover procedere ad affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., alla ditta Sileoni Impianti s.r.l. di Treia, lo svolgimento del servizio di cui trattasi per una spesa di € 350,00 più IVA (22%);

ACQUISITA la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. resa dalla citata ditta;

ACCERTATA la regolarità contributiva della medesima ditta, attestata dal documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_16381424 del 09/05/2019, acquisito mediante accesso al sistema DURC on line, con scadenza di validità prevista per la data del 06/09/2019;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 *“Tracciabilità dei flussi finanziari”* e successive modificazioni ed integrazioni, il seguente CIG: ZB628DD0D5;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 11 del 06/03/2019, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 38 del 12/03/2019, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con il citato atto del Commissario Straordinario;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dallo stesso Commissario Straordinario;

D E T E R M I N A

1. di **DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di **AFFIDARE** il servizio di rimozione di cavo elettrico di alimentazione, cavi di messa a terra, plafoniere, alimentazione riscaldamento posti a servizio della tensostruttura di Chiesanuova di Treia alla ditta Sileoni Impianti s.r.l. di Treia;
3. di **STABILIRE**, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di ripristinare lo stato dei luoghi presso la tensostruttura di Chiesanuova per consentire la rimozione della stessa;
 - l'oggetto del contratto è, quindi, la rimozione di cavo elettrico di alimentazione, cavi di messa a terra, plafoniere, alimentazione riscaldamento posti a servizio della tensostruttura di Chiesanuova;
 - il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa;
4. di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa di € 427,00 al capitolo 170123 "Gestione spese post sisma" del bilancio corrente esercizio, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;
5. di **DARE ATTO** che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
7. di **DARE ATTO** che il Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. David Brachetti, Responsabile del VII Settore "*Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio*";
8. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Ing. DAVID BRACHETTI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 18-06-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. ELISABETTA ORAZI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 26-10-2019

Treia, 11-10-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 11-10-2019

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI